REGOLAMENTO (CEE) N. 1494/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I a) 2 della tariffa doganale comune, originarie delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 5 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1391/87, le uve fresche da tavola della sottovoce ex 08.04 A I a) 2 della tariffa doganale comune, originarie delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità, durante il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, di dazi ridotti entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate;

considerando che se i suddetti prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento; che se questi prodotti sono importati in Portogallo i dazi contingentali applicabili devono essere calcolati sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che se questi prodotti vengono messi in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, essi beneficiano della riduzione progressiva dei dazi doganali secondo il ritmo e alle condizioni previste nell'atto di adesione per gli stessi prodotti importati da questi stessi paesi, con riserva del rispetto dei prezzi di riferimento; che per essere ammessi al beneficio del contingente tariffario i prodotti in questione devono soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettaggio quale prova della loro origine;

considerando che è necessario, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso; che, tuttavia trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Dal 1° gennaio al 31 marzo 1987 il dazio doganale della tariffa doganale comune applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in appresso sono sospesi al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale
09.0435	ex 08.04	Uve fresche o secche: A. fresche: I. da tavola: a) dal 1° novembre al 14 luglio: 2. altre	100	7,2 %

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

b) Se questi prodotti sono importati nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, essi beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali e non sono soggetti al rispetto del prezzo di riferimento.

c) Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica il dazio doganale calcolato secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. Al momento della loro importazione questi prodotti beneficiano, in caso di applicazione della tassa di compensazione in conformità del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), di una riduzione del 4 % della tassa stessa.

3. a) I prodotti oggetto del presente regolamento possono essere ammessi al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della loro presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, essi sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile «Isole Canarie» o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 non è applicabile ai prodotti di cui al presente regolamento.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

5. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 4 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.